

REPUBBLICA ITALIANA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

* * * * *

SCHEMA DI CONTRATTO

tra

l'Università degli Studi di Messina, con sede in Piazza S. Pugliatti n. 1, 98122 Messina, Codice Fiscale 80004070837 - Partita IVA 00724160833, da qui in avanti indicata per brevità col solo termine "Università"

e

la società xxxxx

da qui in avanti indicata per brevità col solo termine "Società" (o Broker)

per

l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo professionale consistente nell'attività di assistenza, consulenza e gestione dei servizi assicurativi dell'Università degli Studi di Messina, per la durata di anni quattro – CIG 7544456A09.

L'anno duemiladiciotto, il giorno _____ del mese di _____, alle ore _____ in Messina, nei locali della Direzione Generale, siti nella sede dell'Università, dinanzi a me, Avv. Danila Nostro, dirigente della medesima Università, delegata con D.D. n. 657/2016 del 22/03/2016, ai sensi dell'art. 69, com. 4, lett. b) del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 1963 del 26.10.2004, a redigere e ricevere in forma pubblica amministrativa, e a tutti gli effetti di legge, il presente contratto che si stipula per conto e nell'interesse dell'Università, sono comparsi i
Sigg.:

da una parte:

1) Prof. Daniela Rupo, nata a _____ il _____, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore Generale dell'Università di Messina, elettivamente domiciliato per la carica presso la sopra specificata sede dell'Università;

dall'altra parte:

2) Sig. xxxxx, nato a _____ il _____, Cod. Fiscale _____, il quale interviene al presente atto nella qualità di legale rappresentante della società xxxxx, elettivamente domiciliato per la carica presso _____ della società rappresentata.

Essi comparenti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, avendo i requisiti voluti dalla legge, preliminarmente d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunziano all'assistenza dei testi e,

p r e m e s s o:

- che con deliberazione del _____, il Consiglio di Amministrazione dell'Università ha autorizzato l'indizione della gara ad evidenza pubblica, mediante procedura aperta, sopra soglia comunitaria, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di anni quattro

- che, con verbali del _____, la Commissione appositamente nominata ha proposto di aggiudicare l'appalto in questione alla società xxxxx, che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto, pari a punti _____, e ha offerto il ribasso complessivo pari al _____% sull'importo posto a base di gara;

- che ha avuto esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale da parte della società xxxxx, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quelli di ordine speciale;

- che, con decreto direttoriale n. _____ del _____, sono stati approvati gli atti di gara ed è stato aggiudicato l'appalto in questione alla società xxxxx per la durata di anni quattro, ed è stata disposta, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la comunicazione scritta dell'esito di gara a tutti i concorrenti utilmente inseriti nella graduatoria;
- che, con nota _____ del _____, è stato comunicato ai suddetti concorrenti sia l'aggiudicazione di cui al predetto decreto direttoriale n. _____ sia la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto di affidamento del servizio in questione, fissata per il giorno _____;
- che con nota _____ del _____ è stata comunicato alla società xxxxx l'aggiudicazione dell'appalto in questione e sono stati richiesti i documenti necessari per la stipula del relativo contratto;
- che in data _____ è stata inoltrata telematicamente alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) la richiesta di informazioni, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. nei confronti della società xxxxx;
- che il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del D.lgs. 159/2011 e s.m.i.;

t u t t o c i ò p r e m e s s o ,

essi comparenti, precisato che la superiore narrativa è parte integrante ed è logica e giuridica premessa di ciò che qui si documenta e conviene, fissano nelle clausole che seguono le condizioni dell'appalto:

ART. 1 – La Prof. Daniela Rupo, nella sopra spiegata qualità, affida al Sig. xxxxx, che nella spiegata qualità accetta, l'appalto del servizio sopra indicato, specificatamente descritto nel Capitolato Speciale (d'ora in avanti per brevità "Capitolato") che, unitamente all'offerta economica praticata dalla società xxxxx

e accettata dall'Università, all'offerta tecnica della società xxxxx, formano parte integrante del presente atto, anche se non vengono materialmente allegati allo stesso. Essi elaborati, che sono a perfetta conoscenza della società xxxxx, che li ha firmati per accettazione, vengono depositati presso la Direzione Generale dell'Università.

ART. 2 - Il Sig. xxxxx, nella specificata qualità, dichiara di accettare, come accetta, l'appalto alle condizioni del presente atto e a quelle previste nel Capitolato, e con le modalità di cui all'offerta tecnica della società xxxxx che rappresenta, nonché alle condizioni e prescrizioni tutte che saranno richieste dall'Università nel corso di esecuzione dell'appalto.

ART. 3 – L'appalto ha per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo professionale consistente nell'attività di assistenza, consulenza e gestione dei servizi assicurativi dell'Università degli Studi di Messina (d'ora in avanti Università) finalizzato all'individuazione delle soluzioni assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l'assistenza in fase di gara, la stipulazione e la gestione dei contratti assicurativi.

La normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività è contenuta nel D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, attuativo della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, e nelle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza.

ART. 4 – Il contratto avrà la durata di anni quattro decorrenti dalla stipula dello stesso ovvero, nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto, dalla data di presa in carico del servizio.

L'Università si riserva, qualora sussistano ragioni di particolare urgenza, di dare esecuzione anticipata al contratto ai sensi dell'art. 32 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker, su richiesta dell'Università, si impegna a proseguire l'attività per un periodo massimo di **180 giorni**, nelle more della definizione delle procedure di aggiudicazione della nuova gara.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste dal contatto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 5 – La società xxxxx (il Broker) conferma di avere preso integrale e dettagliata conoscenza del Capitolato nonché di ogni altro documento concernente il presente appalto, anche se in questo atto non menzionati e di essere a perfetta conoscenza di tutti i dati di fatto tecnici e giuridici, comunque relativi alla esecuzione del servizio.

La società xxxxx si obbliga all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti (in quanto applicabili) e in genere di tutte le prescrizioni che sono o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni dell'appalto.

La società xxxxx garantisce, altresì, di essere in possesso delle autorizzazioni e delle risorse, in personale e mezzi, idonee a procedere alla esecuzione del servizio con diligenza e professionalità nei termini contrattuali fissati, come meglio specificato nell'offerta tecnica della società xxxxx stessa.

L'Università si riserva la facoltà di controllare l'espletamento del servizio con le modalità che riterrà più opportune.

ART. 6 – Il servizio oggetto dell'appalto non comporta oneri economici diretti a carico dell'Università in quanto la remunerazione spettante al Broker sarà a carico delle Compagnie Assicuratrici con le quali saranno sottoscritti i singoli contratti assicurativi

Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione chiesta dal Broker in sede di gara; tale percentuale troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere espressamente indicate in ogni procedura per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola (clausola di *brokeraggio*), da inserire nelle bozze dei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessuna provvigione potrà altresì essere richiesta nel caso in cui l'ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

ART. 7 - Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato, il Broker deve fornire, con i propri mezzi e la propria organizzazione, con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni indicate in via principale e non esaustiva:

- a) individuazione, analisi, e valutazione dei rischi attinenti al complesso delle attività facenti capo all'Università e successiva predisposizione del piano per la gestione dei rischi;
- b) analisi delle polizze assicurative esistenti ed impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato da trasmettere all'Università entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico;
- c) aggiornamento dei contratti in essere in relazione alle esigenze

dell'Università e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo e delle novità proposte dalle Compagnie Assicuratrici;

- d) segnalazione tempestiva dell'insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero delle mutate condizioni degli stessi fornendo l'assistenza necessaria all'eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere;
- e) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- f) fornire consulenza nella redazione degli atti di gara (in particolare la predisposizione dei capitolati d'oneri e modulistica connessa) per l'affidamento dei servizi assicurativi, con indicazione dei premi presunti, degli oneri e degli eventuali interventi migliorativi: detti atti dovranno essere strutturati in base alle reali necessità dell'Università ed essere messi a disposizione dell'Università non oltre 30 giorni dalla richiesta dell'Università; assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento delle procedure di gara, di valutazione delle offerte di assicurazione e di stipula dei contratti assicurativi, ferma restando l'assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze in capo all'Università;
- g) verifica della coerenza e uniformità delle polizze rispetto al capitolato prima della trasmissione all'Università per la sottoscrizione, non oltre 15 giorni prima della decorrenza della polizza;
- h) supporto alla gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti

assicurativi dell'Università, attraverso il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli con almeno trenta giorni di anticipo, nonché degli atti di liquidazione dei sinistri e ogni altra connessa attività amministrativo-finanziaria, incluso il versamento dei premi alle compagnie per conto dell'Università;

- i) gestione dei sinistri attivi e passivi occorsi durante il periodo di durata dell'incarico, attraverso idoneo servizio di gestione e liquidazione sinistri, con assistenza settimanale nelle varie fasi di trattazione, controllando l'adempimento delle compagnie agli obblighi loro derivanti dalle polizze;
- j) gestione, secondo le medesime modalità descritte nella precedente lett. i), dei sinistri attivi e passivi verificatisi prima della data di conferimento dell'incarico e pendenti alla data medesima, ancorché già di competenza del broker precedentemente incaricato;
- k) a seguito di richiesta dell'Università, fornire tempestivamente un report informativo relativo allo stato di trattazione di uno specifico sinistro, con sintetica descrizione dei contatti intercorsi tra il Broker e la compagnia assicuratrice;
- l) consulenza e assistenza continua in merito ad ogni eventuale problematica assicurativa che possa insorgere nel corso dell'esecuzione del servizio, da prestare anche telefonicamente e con disponibilità a fissare incontri su richiesta dell'Università, previo congruo preavviso in relazione all'urgenza della questione prospettata;
- m) elaborazione di un report quadrimestrale inerente l'andamento dei sinistri denunciati, senza seguito, liquidati e relativo importo, in trattazione e

importo posto a riserva, corredato da valutazioni tecniche ed eventuali proposte migliorative;

- n) predisposizione di pareri in materia assicurativa da rendere entro il termine massimo di 15 giorni (o termine inferiore in caso di urgenza) a seguito di richiesta dell'Università;
- o) formazione e aggiornamento gratuiti, almeno una volta l'anno, da assicurare nella sede dell'Università, del personale dell'Università (almeno cinque unità) che collabora alla predisposizione e gestione dei contratti assicurativi, sulle problematiche assicurative connesse all'attività dell'Università, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni, senza che sia necessario l'inoltro di specifica richiesta da parte dell'Ente;
- p) elaborazione di un rapporto semestrale che, in relazione agli elementi principali del programma assicurativo di cui alla precedente lettera b), evidenzia gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine.
- q) Ogni altro servizio offerto dal concorrente in sede di gara, secondo le specifiche indicate nei documenti di gara, oltre che secondo l'offerta formulata.

ART. 8 - Il Broker si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri necessari all'espletamento dell'incarico, nonché assumendo tutti i rischi connessi all'esecuzione dello stesso;
- eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente Capitolato speciale e dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, nell'esclusivo

interesse dell'Università e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questa fornite;

- garantire soluzioni che risultano concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Università;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Università senza la preventiva esplicita autorizzazione di questa ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto agli obblighi precedentemente assunti dall'Università;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie Assicuratrici aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- mettere a disposizione dell'Università ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- a cooperare sia con il Broker cessante che con il Broker subentrante alla scadenza dell'appalto, per dare in ogni caso piena ed integrale attuazione al passaggio di portafogli, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
- ad effettuare, integralmente, il programma di interventi migliorativi come da offerta tecnica presentata in gara.

Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio; a tal fine il Broker garantirà la sua presenza 1 volta al mese e in caso di chiamata entro 24 ore, o minor tempo in base all'urgenza, presso l'Università.

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a

determinare e a fare stipulare, modificare, integrare agli organi universitari competenti.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente eventuali nuovi rischi ovvero l'insorgenza di mutate condizioni e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al fine di procedere alle modifiche delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi universitari competenti.

I rischi per le responsabilità di cui trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa.

L'Università si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker, il quale si rapporta, per conto dell'Università, con le Compagnie Assicuratrici per ogni questione inerente il contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi,

che si avvale della consulenza e assistenza del Broker.

ART. 9 – Ai sensi dell’art. 7 del Capitolato, restano in capo all’Università l’assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza dell’Università.

In particolare, per la formulazione della disdetta, il Broker deve comunicare all’Università il termine per la proposizione della stessa con almeno 30 giorni di anticipo, predisponendo la relativa comunicazione.

Entro i limiti di cui al comma primo, l’Università autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie Assicuratrici, nel pieno rispetto della normativa in materia di affidamento dei pubblici appalti.

ART. 10 - Il Broker trasmette all’Università i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, etc.) **almeno 30 giorni prima** della scadenza indicata nelle relative polizze.

L’Università provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 del codice civile.

Il Broker si obbliga a versare i premi alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell’Università, nei termini convenuti con le Compagnie medesime, al fine di garantire all’Università l’efficacia e la continuità delle rispettive coperture assicurative.

Il Broker si impegna a rilasciare all'Università le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate, entro il termine di **15 giorni** dall'emissione del documento da parte delle Compagnie.

In caso di comprovata impossibilità temporanea da parte dell'Università di provvedere ai relativi pagamenti, onde evitare periodi di scopertura assicurativa, il Broker si impegna a mantenere o a far mantenere dalle Compagnie assicuratrici attive le polizze assicurative con costanza della copertura.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia Assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 11 - L'avvio del servizio oggetto del presente appalto dovrà avvenire entro il _____, pena l'applicazione di penalità di cui all'articolo 15 del Capitolato.

La documentazione di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi dovrà essere messa a disposizione dell'Università da parte del Broker non oltre 30 giorni dalla data di avvio del servizio.

Le attività di cui al precedente articolo 7, che verranno effettuate dal Broker a seguito di richieste specifiche dell'Università, dovranno essere svolte nei tempi indicati di volta in volta nelle richieste medesime.

ART. 12 - Il Broker è espressamente obbligato per ogni danno, sia diretto che indiretto, per fatto proprio o di un suo dipendente, che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione della gestione del servizio del presente capitolato.

A copertura dei rischi di cui sopra, la società xxxxx ha stipulato con la Compagnia assicurativa _____ la polizza n. _____ del _____, per

negligenze o errori professionali di cui agli artt. da 110/112 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., avente la stessa durata del contratto con un massimale unico di euro _____restando inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcire, di cui la società xxxxx risponderà comunque nel suo valore complessivo.

Detta polizza dovrà comprendere tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente presentate da terzi nei confronti dell'Università per fatti o atti riconducibili all'esercizio dell'attività del Broker oggetto del presente contratto, anche se presentate successivamente alla cessazione della copertura assicurativa, fermo l'obbligo del Broker stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi.

L'Università, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito. Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato.

L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per l'Università e, pertanto, qualora il Broker non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 16 del Capitolato.

ART. 13 – Il Broker si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Broker si obbliga, altresì, ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri

dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Broker aggiudicatario dovrà, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle disposizioni di legge vigenti e regolamenti sulla assistenza e previdenza dei lavoratori da esso dipendenti.

ART. 14 – Il Broker aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà coscienza nello svolgimento del servizio, nonché l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso dell'Università.

Per quanto concerne la protezione dei dati personali, il prestatore si impegna:

- a rispettare ed assicurare le misure di sicurezza necessarie per adeguare il livello di protezione dei locali, degli archivi, dei documenti e dei dati alle prescrizioni del decreto legislativo 196/2003, del Regolamento UE n. 2016/679 e del Garante per la protezione dei dati personali;
- a conservare dati e documenti in modo da garantirne integrità, riservatezza e disponibilità;
- a non duplicare o riprodurre i dati personali custoditi in esecuzione del presente contratto, e a non renderli accessibili a terzi, se non richiesto dall'Università o dagli interessati;

- ad accedere ai dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del contratto;
- a consentire all'Università ed alle persone da questa incaricate l'accesso ai propri locali al fine di verificare il rispetto di quanto sopra.

La società xxxxx, designa il Sig. _____ quale responsabile del trattamento dei dati personali.

ART. 15 - Pena l'immediata risoluzione del contratto nonché il risarcimento di ogni conseguente danno, è fatto espresso divieto al Broker di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto che verrà stipulato. Per la peculiarità della prestazione è altresì fatto divieto di subappalto.

ART. 16 – Al termine del contratto e al fine di garantire la continuità del servizio e la sicurezza dell'Università, la società xxxxx si impegna a fare tutto quanto sia necessario al corretto e funzionale “passaggio di consegne” con il nuovo contraente che risulterà aggiudicatario della successiva procedura di affidamento del servizio di brokeraggio.

ART. 17 – La società xxxxx designa il Sig. _____, ed un suo sostituto _____, quali Referenti del servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del Capitolato.

ART. 18 - L'Università si riserva di comunicare con successiva nota il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del Capitolato.

ART. 19 - Per accertate inadempienze nel servizio alla Società xxxxx verranno applicate le penalità e gli addebiti dettagliatamente descritti nell'art. 15 del Capitolato.

L'Università ha la facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dall'art.

16 del Capitolato.

E' fatta salva la facoltà di recesso dell'Università ai sensi dell'art. 18 del Capitolato.

ART. 20 - A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la società xxxxx ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria _____ rilasciata da _____ per l'importo di € _____, ridotto del cinquanta per cento, ai sensi dell'art. 93, com. 7 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., come da documentazione presentata in sede di offerta.

ART. 21 – La società xxxxx autorizza l'Università al trattamento e alla conservazione dei dati personali conferiti, anche con modalità informatiche, per finalità connesse all'esercizio dei pubblici poteri e in particolare ai fini dell'esecuzione del presente contratto.

I dati personali conferiti dalla società xxxxx saranno trattati dall'Università, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., e del Regolamento U.E. 2016/679, esclusivamente per finalità di interesse pubblico e per finalità connesse alla gestione del contratto.

Si informa che il Titolare del Trattamento è l'Università degli Studi di Messina, nella persona del Magnifico Rettore e il Responsabile della Protezione dei dati è la dott.ssa Daniela Prestipino.

L'informativa sul trattamento dei dati è reperibile sul sito di Ateneo, al link <http://www.unime.it/it/ateneo/privacy>.

ART. 22 – La società xxxxx si obbliga a rimborsare all'Università le spese di pubblicità della gara sui quotidiani nazionali e locali – dovute secondo le disposizioni di legge – che saranno quantificate nei termini e con le modalità che

verranno comunicate dall'Università con separata nota.

ART. 23 - Per tutto quanto non previsto nel presente contratto sono applicabili, oltre alle norme della *lex specialis* di gara (Disciplinare di gara e Capitolato speciale), le disposizioni contenute nel Codice dei contratti (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), nonché le disposizioni del Codice Civile, del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, attuativo della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, le disposizioni dell'Autorità di Vigilanza, le altre leggi e regolamenti nonché le disposizioni regolamentari di Ateneo vigenti in quanto applicabili.

ART. 24 - La società xxxxx si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e a segnalare all'Università qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'appalto in questione.

La società xxxxx si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 contenente il "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*". Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del citato decreto presidenziale, il contratto è risolto di diritto in caso di violazione degli obblighi di condotta ivi prescritti.

Il contratto è altresì risolto in caso di violazione degli obblighi previsti dal "*Protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa*" stipulato il 12 luglio 2005 fra il Ministero dell'Interno, la Regione siciliana, l'Autorità di vigilanza sui Lavori Pubblici (ora A.N.A.C.), le Prefetture siciliane, l'INAIL e l'INPS ed a cui ha aderito l'Università in data 31/07/2013 giusta delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 25 - Tutte le spese gli oneri tributari inerenti e conseguenti alla stipula del

presente atto sono a carico della società xxxxx, comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.

ART. 26 - Ai fini di ogni eventuale comunicazione inerente il presente contratto, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, le parti indicano i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) come segue:

- Per l'Università protocollo@pec.unime.it
- Per la società xxxxx _____@ pec. it

ART. 27 - Per tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza del presente contratto sarà competente, esclusivamente, il Foro di Messina.

Il presente contratto è redatto in un unico originale.

Di questo atto, scritto da persona di mia fiducia su n. __ fogli di carta di cui l'ultima consta di n. ___ righe, ho dato integrale lettura ai comparenti, i quali da me interpellati, lo dichiararono in ogni sua parte pienamente conforme alla volontà da loro espressa e perciò qui di seguito lo sottoscrivono, ciascuno con la firma digitale.

Il sottoscritto Ufficiale Rogante appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti, previa verifica della validità dei certificati di firma utilizzati dalle parti.

La società xxxxx

Il Direttore Generale

L'Ufficiale Rogante
